

BGer 5C.170/2000 vom 23. November 2000

Bundesgericht, 2000-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5C.170_2000

FR: TF 5C.170/2000 du 23 novembre 2000

IT: TF 5C.170/2000 del 23 novembre 2000

Regeste

Diritti reali

Erwägungen

E. 1

Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale della suprema istanza cantonale in un una contestazione civile (art. 48 cpv. 1 OG), il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che sulla base delle conclusioni delle parti davanti all'ultima autorità cantonale il valore litigioso superava manifestamente il limite stabilito dalla legge (art. 46 OG).

E. 2

L' art. 684 CC prescrive a ognuno di astenersi da ogni eccesso pregiudizievole alla proprietà del vicino nell'esercizio del proprio diritto di proprietà (cpv. 1); sono vietate in particolare le emissioni di fumo o di fuliggine, le evaporazioni moleste, i rumori e gli scotimenti che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale (cpv. 2). Il limite tra immissione illecita e lecita, ossia eccessiva o no, è determinato dall'intensità degli effetti che essa produce. Quest'ultima si valuta secondo criteri oggettivi. Il giudice deve operare una ponderazione degli interessi reciproci fondata su elementi concreti, atteso che ai fini del giudizio fa stato la sensibilità della persona media in una situazione analoga. Nella decisione adottata secondo il diritto e l'equità dev'essere tenuto conto non solo della situazione dei fondi e dell'uso locale, come precisa l' art. 684 cpv. 2 CC , ma anche della concreta situazione individuale nel suo complesso: tutte le circostanze del caso concreto che possono rivestire un'importanza devono essere considerate secondo la loro rilevanza, atteso che la norma in discussione, quale norma del diritto di vicinato, deve servire a creare una compensazione dei reciproci interessi tra vicini (DTF 126 III 223 consid. 4a, 119 II 411 consid. 4c). Poco importa che l'immissione crei o meno un danno: può bastare al proposito, per renderla inammissibile, che essa sia molesta (Meier-Hayoz, Commento bernese, n. 96 all' art. 684 CC). a) Secondo i giudici cantonali, i comignoli di proprietà delle convenute sono all'origine di emissioni fumose che, a seconda della direzione del vento, penetrano nell'abitazione dell'attrice, sono maleolenti e infastidiscono al punto da costringere a chiudere le finestre. Si tratterebbe dunque di immissioni che, contrariamente all' opinione del Pretore, risultano moleste e trascendono i limiti della normale tolleranza. b) Le convenute, dal canto loro, asseriscono che in base alle circostanze concrete (paese di montagna densamente costruito con un elevato numero di comignoli, uso locale), non è possibile ritenere che esse abbiano trasceso nell'esercizio del loro diritto di proprietà. c) Il tipo di immissione, la sua intensità e la sua frequenza accertati dal giudice attengono al fatto e non possono essere rimessi in discussione in un ricorso per riforma, salvo nei casi qui non ricorrenti e nemmeno evocati dalle convenute, in cui il giudice sia

incorso in una svista manifesta o abbia violato disposizioni federali in materia di prove. La questione invece di sapere se nelle circostanze di fatto accertate le immissioni siano eccessive ai sensi dell' art. 684 CC , e quindi inammissibili, si riferisce all'applicazione del diritto e può essere rivista liberamente dalla giurisdizione per riforma (DTF 79 II 47 consid. 3). Siccome trattasi di questioni in cui al giudice compete un margine di apprezzamento, il Tribunale federale interviene però con riserbo e solo se l'autorità cantonale ha fatto un uso erroneo del suo potere discrezionale, ossia se essa si è distanziata senza motivo dai principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, ovvero se si è lasciata guidare da considerazioni prive di rilievo o se ha ignorato circostanze determinanti. Infine, decisioni fondate sull'apprezzamento devono essere annullate e corrette se nel loro risultato appaiono contrarie all'equità o alla giustizia (DTF 126 III 223 consid. 4a, 123 III 274 consid. 1a/cc). Nella fattispecie in esame i giudici cantonali hanno ritenuto le emissioni di fumo eccessive, perché a seconda della direzione del vento, penetrano nell'abitazione dell'attrice obbligandola a chiudere le finestre. Nulla però risulta dalla sentenza impugnata sull'intensità e frequenza delle immissioni. Secondo le deposizioni testimoniali citate in sentenza, l'inconveniente è stato constatato in "un'occasione", "non sempre, ma a dipendenza di come tirava il vento", secondo il perito "quando il fumo sale verso monte" e "in particolari momenti la facciata verso valle sembra quasi attirare il fumo". Il perito ha inoltre accertato che nelle immediate vicinanze dei fondi in questione gli altri stabili pure manifestano la presenza di comignoli (oltre una ventina) e che i fumaioli contestati hanno sicuramente aumentato le immissioni, ma che il fenomeno pareva già esistere prima della costruzione di quest'ultimi. In queste condizioni è estremamente difficile verificare l'apprezzamento esercitato dai giudici cantonali, perché nulla è dato a sapere con una certa sicurezza sull'entità e la frequenza delle immissioni. La natura dei luoghi (frazione di numerose case adiacenti o comunque vicine le une alle altre, poste su un declivio), il fatto che altre abitazioni del nucleo dispongono di comignoli e che in genere il fuoco viene acceso solo in periodi di freddo in cui le finestre, specie a quelle altitudini, rimangono chiuse, non permettono una verifica del giudizio impugnato senza che si conosca con una certa precisione la frequenza e l'intensità del fenomeno. È pure vero che il vicino deve poter arieggiare i locali anche d'inverno, ma nelle circostanze accertate nel giudizio cantonale ciò non sembra impossibile, atteso che il fumo crea problemi solo in determinate condizioni atmosferiche, sulla cui frequenza nulla risulta nella decisione impugnata. A seconda dell'intensità e della frequenza della molestia, l'uso dei focolari potrà essere proibito in modo assoluto oppure limitato solo ai mesi freddi ovvero tollerato completamente, conformemente al principio della proporzionalità (cfr. DTF 126 III 223 consid. 4b in fine), principio il cui rispetto non può, in assenza dei necessari accertamenti, essere verificato in concreto. Non si può dimenticare che trattasi di un vecchio nucleo in cui si scalda e si è sempre scaldato - principalmente o accessoriamente - con la legna (un riscaldamento a olio non sarebbe verosimilmente migliore), in cui le case sono poste una accanto all'altra e una sopra l'altra a cagione della pendenza, di guisa che in una certa misura le immissioni sono inevitabili già facendo un uso corretto del proprio diritto di proprietà. Giova inoltre ricordare che - in base al testo di legge - le emissioni, per essere inammissibili, non devono essere giustificate dall'uso locale. Come rilevato, non vi sono dati sufficienti atti a stabilire intensità e durata del fenomeno e la vertenza potrebbe anche essere risolta a sfavore della parte a cui incombeva l'onere della prova. Siccome però l'attrice ha chiesto - invano - davanti ai giudici cantonali l'assunzione di una nuova perizia, perché quella agli atti sarebbe imprecisa, superficiale e contraddittoria, la causa va ad essi rinviata affinché procedano ad

un nuovo esame della fattispecie alla luce dei considerandi che precedono (art. 64 cpv. 1 OG).

E. 3

Da quanto precede segue che il ricorso va parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti rinviati all'istanza cantonale per completamento degli accertamenti di fatto e nuova decisione. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.